










## Essere nominati presidente di seggio elettorale

	<p><b>Cos'è</b></p>	<p><b>ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE</b> L'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è costituito dall'elenco delle persone che hanno fatto domanda perché interessate a svolgere tali funzioni durante elezioni o referendum ed in possesso dei requisiti richiesti o che sono state inserite d'ufficio ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.</p> <p><b>NOMINA</b> La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello (o suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione, fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, ovvero inclusi nell'albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale.</p> <p>Salvo per i magistrati, non vi è un ordine di precedenza per la designazione, tuttavia, nel disporre la nomina, sulla scorta del costante orientamento delle circolari del Ministero dell'Interno emanate in occasione delle varie consultazioni elettorali, verrà primariamente selezionato chi ha già assolto precedenti incarichi nell'ambito di seggi elettorali.</p> <p>Il decreto di nomina viene notificato al cittadino designato. Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al Prefetto territorialmente competente.</p> <p>L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.</p>
	<p><b>Chi lo può richiedere</b></p>	<p><b>Possono essere iscritti all'Albo</b> i cittadini italiani residenti nella Regione Veneto, nei Comuni di Erto e Casso e Sappada (Friuli Venezia Giulia) iscritti nelle liste elettorali aventi, un'età tra i 18 e i 70 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.</p> <p><b>Sono esclusi</b> dalle funzioni di presidente di seggio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;</li><li>• i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;</li><li>• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;</li><li>• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;</li> <li>• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.</li> </ul> <p>Tali incompatibilità previste dal legislatore, come più volte espresso dal Ministero dell'Interno, ineriscono alle funzioni in concreto svolte dal dipendente, da ricercarsi nel particolare "servizio" che lo stesso svolge, sia nel campo della tutela della salute che in quello della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché in quello delle comunicazioni e dei trasporti.</p>
	<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Per l'iscrizione all'Albo: domanda in carta semplice entro il mese di ottobre di ogni anno.</p>
	<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p><b>L'iscrizione all'Albo</b> si richiede all'Ufficio elettorale del <b>comune di residenza</b> o all'<b>Ordine professionale</b> cui il cittadino è iscritto.</p> <p>Per la presentazione della <b>dichiarazione di disponibilità o per la rinuncia</b>:  Corte di Appello di Venezia  San Marco 3978 – Ramo Contarini  <b>Palazzo Corner Contarini dai Cavalli</b>  <b>Ingresso A – terzo piano stanza n° 40</b></p> <p><b>Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità</b></p> <p>I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente a mezzo fax, posta, o posta elettronica.</p> <p>Tali comunicazioni dovranno contenere l'indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell'insussistenza di cause di esclusione e l'eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.</p> <p><b>Modalità di rinuncia all'ufficio di presidente di seggio</b></p> <p>L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza. La stessa dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità). All'eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di nomina.</p>

	<b>Quanto costa</b>	La domanda di iscrizione all'Albo è esente da qualsiasi marca o diritto.
	<b>Tempistiche</b>	<p>L'iscrizione da parte della Corte d'Appello avviene una volta ricevuti i relativi verbali dal Comune o dall'Ordine professionale.</p> <p>La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno antecedente alle consultazioni elettorali e, in sostituzione di presidenti impediti per giustificato motivo, sino al venerdì antecedente le elezioni.</p>
	<b>Effetti</b>	<p>E' possibile essere nominati presidente di seggio in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Il nominato svolge la funzione di presidente di seggio e, conseguentemente, gli verranno liquidati, da parte del Comune ove è ubicata la sezione elettorale in cui si è svolta la funzione, gli onorari stabiliti per legge.</p> <p>In caso di nomina le istruzioni per svolgere la funzione possono essere scaricate dal sito <a href="https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione">https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione</a>.</p>
	<b>Norme di riferimento</b>	<p>L'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.</p> <p>Per la nomina dei presidenti di seggio: art. 35 e 38 D.P.R. 361/1957, art. 20 e 23 D.P.R. 570/1960, art. 1492 D.Lgs. 66/2010 - Codice dell'ordinamento militare.</p>
	<b>Modulistica</b>	<p><a href="#">Rinuncia all'incarico di presidente di seggio.</a></p>